

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E  
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 115 REG.DEC.

**OGGETTO: Convenzione con l'Associazione Mamme e Papà Separati del Friuli Venezia Giulia Onlus per la realizzazione del "Progetto per la realizzazione di interventi di prevenzione nell'ambito dei disturbi relazionali della famiglia".**

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventi**  
il giorno ventiquattro del mese di GENNAIO

**IL DIRETTORE GENERALE**

**dott. Antonio Poggiana**

**nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019**

OGGETTO: Convenzione con l'Associazione Mamme e Papà Separati del Friuli Venezia Giulia Onlus per la realizzazione del “Progetto per la realizzazione di interventi di prevenzione nell’ambito dei disturbi relazionali della famiglia”.

Premesso che con decreto n. 907 dd. 09.12.2019, per le motivazioni ivi esposte e qui integralmente richiamate, l’allora A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di:

- di dare avvio al procedimento volto a comunicare alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionali di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. e i. aventi sede nel territorio di competenza dell’A.S.U.I.Ts ed operanti nel settore sociosanitario (con specifico riguardo alla promozione di iniziative di prevenzione del disagio personale e collettivo e delle difficoltà sociali), di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altra Associazione, per lo sviluppo e la realizzazione di un “Progetto per la realizzazione di interventi di prevenzione nell’ambito dei disturbi relazionali della famiglia”, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d’interesse) uniti al provvedimento n. 907/2019 cit. quale parte integrante e sostanziale ed, ivi, contestualmente approvati;
- di riservarsi di procedere - previo idoneo provvedimento - alla stipula di una convenzione con l’Associazione che ha proposto il progetto medesimo se, trascorso un congruo periodo dalla pubblicazione della comunicazione nel termine indicato nella medesima, non saranno pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni;
- individuare, quale Referente aziendale per le attività inerenti al Progetto in parola, il Direttore del Distretto n. 1 o altra persona, all’uopo delegata;

osservato che le eventuali manifestazioni di interesse sarebbero dovute pervenire all’allora A.S.U.I.Ts entro il termine del 23 dicembre 2019, secondo il fac-simile allegato al decreto n. 907/2019 cit.;

preso atto che - nei termini sopra indicati - non risulta pervenuta alcuna manifestazione d’interesse, come confermato da nota e-mail dd. 24.12.2019 del Direttore del Distretto n. 1, in atti;

richiamato il vigente “Regolamento per i rapporti con le associazioni di volontariato e di promozione sociale”, approvato - ad ultimum - con decreto n. 1112 dd. 28.12.2018, che disciplina, fra altro, la presente procedura;

considerato, inoltre, l’articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante “*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale*”, prevede, tra l’altro, la costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina entro l’1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” e dell’ “Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste” di cui alla legge regionale 17/2014;

tenuto conto che, con D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, a far data dall’1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Bassa Friulana” e dell’ “Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste”;

verificato che, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.), dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e in parte di quelli dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, ai sensi dell' art. 11, comma 4 e 5, della L.R. n. 27/2018;

acclarato che, con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni esposte, il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nominato con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, ha stabilito, fra altro, di definir,e in questa fase, l'organizzazione ed il funzionamento dell'A.S.U.G.I. in conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti Aziendali dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina e atti organizzativi conseguenti;

atteso che l'Associazione Mamme e Papà Separati del Friuli Venezia Giulia Onlus, risulta iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato del Friuli Venezia Giulia, al n. 262, ex dec. n. 4770 dd. 26.11.2014;

ritenuto, infine, di addivenire alla stipula di un rapporto convenzionale - della durata di due anni, a decorrere dall'1.02.2020 al 31.01.2022, fatte salve le attività convenzionali eventualmente effettuate nelle more della sottoscrizione formale dell'atto - con l'Associazione Mamme e Papà Separati del Friuli Venezia Giulia Onlus, al fine dello sviluppo del "Progetto per la realizzazione di interventi di prevenzione nell'ambito dei disturbi relazionali della famiglia", secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

rilevato che il provvedimento è proposto dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare - che ne hanno curato l'istruzione e la redazione - afferenti alla Direzione Amministrativa, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario F.F.;

atteso che le funzioni del Direttore Amministrativo sono svolte ad interim dal Direttore Generale;

atteso, inoltre, che si prescinde dal parere del Direttore dei Servizi Sociosanitari, in quanto non ancora nominato;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa di:

1. prendere atto che non risulta pervenuta alcuna manifestazione d'interesse alla data del 23 Dicembre 2019 - termine stabilito dal decreto n. 907 dd. 9.12.2019 per la presentazione da parte di Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionale di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. e i. aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.G.I. ed operanti nel settore sociosanitario (con specifico riguardo alla promozione di iniziative di prevenzione del disagio personale e collettivo e delle difficoltà sociali) - di

eventuali manifestazioni di interesse per la realizzazione e lo sviluppo del “Progetto per la realizzazione di interventi di prevenzione nell’ambito dei disturbi relazionali della famiglia”;

2. procedere, pertanto, alla stipula della convenzione per la realizzazione del Progetto di cui al punto 1 con l’Associazione Mamme e Papà Separati del Friuli Venezia Giulia Onlus, che ha proposto il Progetto medesimo, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso e che, contestualmente, si approva;
3. stabilire - per la convenzione in parola - una durata di due anni, decorrenti dall’1.02.2020 al 31.01.2022, facendo salve le attività convenzionali effettuate nelle more della sottoscrizione formale dell’atto;
4. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale, anche ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs.117/2017 e s. m. ed i.

Nessuna spesa consegue al presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 21/92, come sostituito dall’art. 50 della L.R. n. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del  
Direttore Sanitario F.F.  
Dott.ssa Adele Maggiore

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 24/01/2020 13:45:44

IMPRONTA: 85560DFF146391334364A3FD6ED62336A94BFA3AEFBACF9F15ADEC21FE8102F2  
A94BFA3AEFBACF9F15ADEC21FE8102F2693B1DE97DE6E6A00923803D82609220  
693B1DE97DE6E6A00923803D82609220ADB2B77E071570B3CB4D8DF566019CE4  
ADB2B77E071570B3CB4D8DF566019CE46DB6F121123829B7A8A36A8B13C4A239

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 24/01/2020 14:03:25

IMPRONTA: 7583313541D6490EA9B62FB9CAC49949EF3724548EFDA82B98A83E589BFB1006  
EF3724548EFDA82B98A83E589BFB100671528816DFC54865D87CA882CC5CF2D3  
71528816DFC54865D87CA882CC5CF2D382D26946942621FF96EC1DFECC8CAFA  
82D26946942621FF96EC1DFECC8CAFAFC3238C2C9CD5801F24EA0B01C1336BB

## **SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

### **AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

**Prot. n.**

**Oggetto:** Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l’Associazione Mamme e Papà Separati del Friuli Venezia Giulia Onlus per lo sviluppo del “Progetto per la realizzazione di interventi di prevenzione nell’ambito dei disturbi relazionali della famiglia”.

**Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina:**  
01337320327

**Codice Fiscale Associazione Mamme e Papà Separati del Friuli Venezia Giulia Onlus:** 90115830326

Premesso che:

- in base all’atto Aziendale dell’allora A.S.U.I.Ts – adottato, ad ultimatum, con provvedimento n. 843 dd. 06.12.2017 – rientrano nella missione aziendale la promozione e la tutela della salute delle persone e della comunità dell’area di riferimento territoriale cui è preposta, impegnandosi a mantenere un’organizzazione con confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali, educative, per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale, attraverso l’attività di prevenzione, basata sull’individuazione, la valutazione ed il contrasto dei principali fattori di rischio e l’attività di promozione della salute volta allo sviluppo dei fattori protettivi;

- l’articolo 11 della L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 recante “*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale*”,

prevede, tra l'altro, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina entro l'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e dell'"Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste" di cui alla legge regionale 17/2014;

- con D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019, e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27/2018, la costituzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), con sede a Trieste, a far data dall'1 gennaio 2020, e la contestuale soppressione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana" e dell'"Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste";

- l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.), dalla data di costituzione, succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e in parte di quelli dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina, ai sensi dell'art. 11, comma 4 e 5, della L.R. n. 27/2018;

- con decreto n. 1 dd. 01.01.2020, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni esposte, il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nominato con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, ha stabilito, fra altro, di definir,e in questa fase, l'organizzazione ed il funzionamento dell'A.S.U.G.I. in conformità, per quanto compatibili, ai contenuti già stabiliti negli Atti Aziendali dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina e atti

organizzativi conseguenti;

▪ l'art. 24 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza .....*", prevede la garanzia - da parte del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto - alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, delle "*..prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate.*", fra altro, nei seguenti ambiti di attività:

○ *educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile (art. 24, comma 1, lettera a);*

○ *assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico (art. 24, comma 1, lettera e)*

○ *psicoterapia ( individuale, di coppia, familiare, di gruppo) (art. 24, comma 1, lettera n);*

○ *supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagi (art. 24, comma 1, lettera o);*

▪ la L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. - recante "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" - ha auspicato l'adozione di misure attuative coordinate all'interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la

coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del Terzo Settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro, definendo il Piano di Zona (PDZ) quale strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio – comprese le risorse necessarie a realizzarlo - e mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato;

- il Piano Attuativo Locale 2019, approvato con dec. n. 255 dd. 29.03.2019, l'A.S.U.I.Ts intende, fra altro, *“Consolidare e promuovere l'integrazione socio sanitaria nella costruzione del complessivo e articolato sistema di salute per l'area di riferimento, in collaborazione con i Servizi Sociali degli Enti Locali, con le associazioni, con le organizzazioni dei cittadini, il terzo settore e la cooperazione sociale. In altre parole, ASUITS ritiene di essere parte attiva nello sviluppo del welfare di comunità attraverso la promozione di progetti volti a garantire la continuità assistenziale e l'integrazione socio sanitaria finalizzati alla presa in carico dei soggetti fragili.”*

- il Piano di Zona 2013-2015, Ambito 1.2 Trieste, Programma attuativo annuale – anno 2019, approvato per l'annualità 2019 con dec. n. 560 dd. 17.07.2019, prevede al punto 10.2 “Famiglia e genitorialità” dell'area

tematica “Minori e Famiglia” l’*“Attivazione e promozione di percorsi/progetti di sostegno alla genitorialità per nuclei familiari con la presenza di un bambino/a entro i primi 1000 giorni di vita, in condizioni di povertà economica, di trascuratezza e di disagio sociale*

▪ in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il “Codice del Terzo Settore”:

○ sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, ..., le Associazioni, riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d’interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);

○ gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);

○ fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all’art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti ..... Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);

○ le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);

○ *“... in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione,*

*efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona” (cfr. art. 55, comma 1);*

- il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un punto di forza nel garantire interventi economicamente sostenibili, che assicurino livelli di qualità e di integrazione e la sinergia tra pubblico e privato sociale rappresenta qui un valore aggiunto culturale e strategico, poiché finalizzato ad obiettivi di sviluppo di comunità;

- l'Associazione Mamme e Papà Separati del Friuli Venezia Giulia Onlus, con nota dd. 15.10.2019, (Prot. A.S.U.I.Ts n 64018.T.GEN.III.1.C dd. 17.10.2019), ha presentato una proposta di attività progettuale per lo sviluppo del “Progetto per la realizzazione di interventi di prevenzione nell'ambito dei disturbi relazionali della famiglia”;

- con decreto 907 dd. 9.12.2019 l'allora A.S.U.I.Ts ha dato avvio al procedimento volto a comunicare alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi

Registri regionali di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. e i. aventi sede nel territorio di competenza dell'allora A.S.U.I.Ts, ed operanti nel settore sociosanitario (con specifico riguardo alla promozione di iniziative di prevenzione del disagio personale e collettivo e delle difficoltà sociali), di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altra Associazione, per lo sviluppo e la realizzazione di un "Progetto per la realizzazione di interventi di prevenzione nell'ambito dei disturbi relazionali della famiglia", secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d'interesse), uniti al provvedimento 907/2019 cit. quale parte integrante e sostanziale e ivi contestualmente approvati;

- con decreto n. .... dd. ...., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.G.I. nel prendere atto che non sono pervenute manifestazioni d'interesse in termini, ha approvato, fra l'altro, la stipula della convenzione per lo sviluppo del "Progetto per la realizzazione di interventi di prevenzione nell'ambito dei disturbi relazionali della famiglia" con l'Associazione Mamme e Papà Separati del Friuli Venezia Giulia Onlus che ha proposto il progetto medesimo, secondo lo schema di convenzione già approvato con il medesimo decreto n. ..../2020 cit. e sotto riportato;

tutto ciò premesso,

#### **TRA**

l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), in persona del .....,  
con sede in Trieste, via Costantino Costantinides n. 2

## **E**

l'Associazione Mamme e Papà Separati del Friuli Venezia Giulia Onlus (nel prosieguo Associazione), in persona del dott. Billy Blasi, Presidente e legale rappresentante della medesima, con sede legale in Trieste, Via Scala Santa 41/2 si conviene e si stipula la seguente

### **CONVENZIONE**

#### **ART. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **ART. 2 – Oggetto**

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione e lo sviluppo del Progetto denominato “Progetto per la realizzazione di interventi di prevenzione nell’ambito dei disturbi relazionali della famiglia”, volto a realizzare uno spazio di ascolto e di accoglienza soprattutto per famiglie meno abbienti e a rischio esclusione sociale, che hanno figli di età compresa tra 0 e 3 anni, al fine di promuovere condizioni idonee alla crescita, supportarne lo sviluppo emotivo e la relazione materno e paterno infantile, promuovendo un’attività di tipo preventivo nei confronti del disagio psico-emotivo.

L’attività prevede la presenza all’interno dello spazio di n. 2 psicologi psicoterapeuti - messi a disposizione dall’Associazione - formati nell’ambito dello sviluppo infantile, che opereranno in presenza dei genitori o nonni o da chi rappresenta una figura significativa per ciascun bambino.

#### **ART. 3 – Referenti dell’attività**

Il Referente aziendale per le attività oggetto del rapporto convenzionale è il Direttore del Distretto n. 1 o altra persona, all’uopo dal medesimo delegata.

Ad esso è demandata la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, l'individuazione di adeguate modalità di raccordo, supervisione e coordinamento con il personale dell'Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.

Il Referente dell'A.S.U.G.I. definirà - congiuntamente al/ai Referente/Referenti dell'Associazione - le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Il Referente per l'Associazione è .....

#### **ART. 4 – Modalità operative**

L'attività convenzionata avrà luogo in uno spazio messo a disposizione dall'Associazione, denominato "La Casa dei Piccoli".

Il "Progetto per la realizzazione di interventi di prevenzione nell'ambito dei disturbi relazionali della famiglia" si delinea attraverso le seguenti azioni:

- diffusione della conoscenza dell'attività della "Casa dei Piccoli" effettuata tramite due incontri all'anno, a cadenza semestrale, su tematiche di interesse genitoriale e relative allo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo del bambino;
- avvio della "Casa dei Piccoli": identificazione di uno spazio dedicato al Progetto, nel quale si terrà un incontro settimanale della durata di un'ora e trenta minuti, presuntivamente dalle ore 16.30 alle ore 18.00;
- convegno conclusivo con presentazione aperta al pubblico dei risultati ottenuti dalla realizzazione del Progetto.

#### **ART. 5 - Impegni dell'A.S.U.G.I.**

Date le linee di attività previste dal Progetto, l'A.S.U.G.I. ha il compito di:

- assicurare, attraverso il proprio Referente ed i propri operatori a vario titolo coinvolti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quelle di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- controllare e verificare l'esecuzione delle singole attività programmate, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i referenti/gli operatori dell'Associazione, per valutare il percorso e l'efficacia del Progetto.

#### **ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell'Associazione**

L'Associazione deve:

- condividere il Progetto;
- operare in stretto raccordo con il Referente aziendale e svolgere le attività previste, sulla base delle modalità operative concordate, apportando il proprio contributo qualificato;
- individuare i propri operatori e/o volontari idonei ad effettuare le attività previste, garantendone l'intervento nei modi e nei tempi concordati;
- fornire al Referente aziendale, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco degli eventuali ulteriori operatori partecipanti – a qualsiasi titolo – al Progetto medesimo, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività;

- indicare il proprio Referente per le attività convenzionate, che assume il ruolo di coordinatore delle attività svolte dagli interpreti;
- garantire la piena adesione ad attività e incontri di monitoraggio e supervisione dell'applicazione del Progetto, per valutare l'andamento e l'efficacia e concordare eventuali aggiustamenti operativi e/o proposte di modifica;
- segnalare al Referente aziendale l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate;
- partecipare alle riunioni sia con il Referente aziendale sia con gli operatori delle reti coinvolte nel supporto alla donna oggetto di violenza;
- partecipare ad eventuali attività formative promosse dall'A.S.U.G.I.;
- adottare la metodologia e la documentazione già validata in ambito aziendale, all'interno dell'A.S.U.G.I.

#### **ART. 7 – Durata**

La presente convenzione ha la durata di due (2) anni, decorrenti dall'1.02.2020 al 31.01.2022 ed è eventualmente rinnovabile, previo accordo delle parti, per un uguale periodo ed alle medesime condizioni in essere.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Le parti si riservano di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, sulla base di indicazioni formulate congiuntamente, mediante adozione di apposito provvedimento formale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo

e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'ex A.S.U.I.Ts (ora A.S.U.G.I), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

#### **ART. 8 – Recesso, rinuncia e risoluzione**

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'A.S.U.G.I per eventuali danni e disservizi cagionati all'A.S.U.G.I. medesima.

#### **ART. 9 – Sicurezza**

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori e/o volontari utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o

degli operatori, possa derivare all'A.S.U.G.I. o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'A.S.U.G.I. anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'A.S.U.G.I. è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'A.S.U.G.I. copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.U.G.I., per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in

seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'A.S.U.G.I. da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'A.S.U.G.I è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'A.S.U.G.I. rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile (solo per Associazioni di volontariato e di promozione sociale).

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

#### **ART. 10 - Tutela dei dati personali.**

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. ed i., al D.Lgs. n. 101/2018 ed al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), tutti in materia di protezione di dati personali e sensibili. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo.

Si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda, per i dati che tratterà per conto dell'A.S.U.G.I., in occasione delle attività effettuate ai sensi della presente convenzione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 cit. e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua

responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'A.S.U.G.I.

**ART. 11 – Codice di comportamento**

Per quanto attiene l'ambito del rapporto convenzionale in oggetto, l'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare.

**ART. 12 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

**ART. 13 – Spese**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di registro (solo per le organizzazioni di volontariato) ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

- ..... -

---

Per l'Associazione Mamme e Papà Separati del Friuli Venezia Giulia Onlus

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

- ..... -

---

S.S.D. CRTSAVI/convenzioni/casa dei piccoli/cr-mdo

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 24/01/2020 13:45:38

IMPRONTA: 9E1509360C2B767469C239B8C71B37B11B1AA9FC94E0BB0AC2D221D109075FE1  
1B1AA9FC94E0BB0AC2D221D109075FE1A545731471CE4EDFF939972B687D9C10  
A545731471CE4EDFF939972B687D9C1063AC2F27D970C9D95FF35ED9A51DDDF4  
63AC2F27D970C9D95FF35ED9A51DDDF4CC0C60A27DC4C1A22E35E1C490C0E3E3

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 24/01/2020 14:03:19

IMPRONTA: 210404DE4810B32A1A7E728A16F1220FC79167388BD8FE3BA9CA27DFE8BB3682  
C79167388BD8FE3BA9CA27DFE8BB36825FEB6111A220206D73AE8B6CCC1A8B44  
5FEB6111A220206D73AE8B6CCC1A8B444B27C1E5569DD1AD730BE81B29A6296D  
4B27C1E5569DD1AD730BE81B29A6296DDE1B385CCA3ACB754D47F1BDCE75C88A